

N. R.G.A.C.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice, dott. Diego Ragozini, pronunzia la seguente

SENTENZA

definitiva c.p.c. nella causa iscritta al n. r.g.a.c.

e vertente

tra

- Opponente

contro

- Opposta

1

Firmato Da: LIGUORO ANNA PAOLA Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 2d4c31c90b713c69 - Firmato Da: ragozini Diego Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: c89a715cf0d7c0



CONCLUSIONI DELLE PARTI

Le parti hanno concluso come da note scritte che si riportano:

Per l'opponente "piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più ampia e opportuna declaratoria, così provvedere:

- preliminarmente, dichiarare il difetto di legittimazione della società

e, per essa, la []

[] . Pertanto, evocare il decreto ingiuntivo n. [] del

emesso dal Tribunale di Napoli e notificato in data []

- nel merito, revocare il decreto ingiuntivo n. [] del [] emesso dal Tribunale di Napoli e notificato in data [] , per i motivi esposti in narrativa;

- in via gradata, rideterminare la misura della pretesa creditoria in considerazione di quanto espresso in narrativa e delle risultanze istruttorie in merito all'applicazione della prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. IV comma;

- condannare in solido la [] srl [] e, per essa, la [] al pagamento delle spese e competenze di lite a favore dell'avv. [] , dichiaratosi anticipatorio.

Con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte".

Per l'opposta, nel riportarsi a tutto quanto dedotto, prodotto ed eccepito nei precedenti scritti difensivi e verbali di causa, che qui si intendono come ritrascritti, impugna e contesta ogni deduzione, produzione ed eccezione avversaria, nonché



quanto controparte eccepirà e dedurrà nelle note di trattazione scritta della presente udienza.

La deducente società insiste per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni e dichiara di non accettare il contraddittorio con riferimento a nuove domande e/o eccezioni che controparte dovesse sollevare.

* * *

Qualora controparte non dovesse provvedere al deposito delle proprie note scritte, si chiede che il presente procedimento sia rinviato ex artt. 181 e 309 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Viene opposto il decreto ingiuntivo n. _____ del 26.03.2024 del Tribunale di Napoli, con cui s'ingiungeva all'opponente "di pagare al ricorrente (_____ srl) la somma di € 10.912,26 oltre interessi fino al soddisfo, nonché le spese della presente procedura che si liquidano in € 145,50 per spese e diritti ed € 567,00 per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge".

Nell'oporsi all'ingiunzione, hanno sollevato le seguenti eccezioni:

- difetto di legittimazione attiva;
- inesistenza del credito ingiunto;
- vessatorietà es usurarietà degli interessi moratori;
- prescrizione del credito per gli interessi.

Si costituiva l'opposta, nella qualità di mandataria di _____ chiedendo

3

Firmato Da: LIGUORO ANNA PAOLA Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 2d4c31c90b713e68 - Firmato Da: ragognini Diego Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: c89a715c0d7c0



il rigetto dell'opposizione e conferma del decreto opposto.

Alla prima udienza del 21.2.25, il giudice assegnava termini di legge alla luce della condizione di procedibilità consistente nella mediazione obbligatoria ex art. 5D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28.

Nel merito si osserva quanto segue.

Non risulta esperito il procedimento obbligatorio di mediazione nonostante l'invito rivolto alle parti alla prima udienza del 21.2.25.

Dovrebbe conseguire - atteso che l'onere di attivare il tentativo di conciliazione spetta al creditore opposto – che in caso di mancata attivazione il giudice debba dichiarare l'improcedibilità dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo, in attuazione all'arresto di cui alle Sezioni Unite Sent. n. 19596/2020.

Tuttavia, alla luce degli insegnamenti della Corte di Giustizia uniuonale e della Corte di Cassazione, (Cass. sez. u n. 9479/2023; CGUE del 17 maggio 2022, cause riunite C-693/19 e C-831/19, SPV Project e Banco di Desio, in causa C-600/19 Ibercaja Banco Sa, in causa C-725/19 Io c. Impuls Leasing e in causa C-869/19 L. c. Unicaja Banco), al giudice è imposta la valutazione ed esame sulla vessatorietà delle clausole anche in caso di passaggio in giudicato del decreto opposto, con la conseguenza che il Tribunale ne trae, che vi è il principio generale secondo cui, al fine di garantire l'effettività della tutela del consumatore e della direttiva n. 93/12 CEE – sul punto risulta incontestata la posizione di consumatore in capo all'opponente - anche in caso d' improcedibilità dell'opposizione debba esaminarsi e se del caso dichiararsi la vessatorietà delle clausole contrattuali.



L'unico limite all'improcedibilità è quindi l'esame delle sole clausole vessatorie, non potendo esaminare le altre questioni di merito.

Come noto, la vessatorietà di una clausola deve essere valutata tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del negozio, delle circostanze che hanno condotto le parti alla sua conclusione nonché di tutte le altre clausole dello stesso o di altro contratto da quello dipendente (cfr. art. 4 Direttiva n. 93/13/CCE). Sulla scorta delle indicazioni della CGUE, ai fini dell'indagine, è necessario stabilire quali sarebbero state le disposizioni applicabili in assenza di contratto e confrontarle con quelle eventualmente fissate dalle parti. L'accertamento ha la funzione di verificare se ed in quale misura la contrattazione ha inciso negativamente sulla posizione del consumatore. Occorre verificare "se il professionista, qualora avesse trattato in modo leale ed equo con il consumatore, avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi che quest'ultimo aderisse ad una siffatta clausola nell'ambito di una negoziato individuale" (Corte giust., 14 marzo 2013, C-415/11, Mohamed Aziz). Si noti, inoltre, come tale indagine può condurre all'accertamento circa l'abusività della clausola "malgrado la buona fede" (art. 33, primo comma, cod. cons.) del professionista.

Quanto alle clausole da esaminare, in primis quella concernente gli interessi moratori e le conseguenze del ritardato/inadempimento di cui all'art. 33 lettera f) codice del consumo, si rinviene nel contratto stipulato il 2.8.2007, la previsione del tasso moratorio pari all'1,26 mensile ovvero 15,12 % annuale. Dalle rilevazioni statistiche periodicamente condotte dalla Banca d'Italia, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e contenute nel dm in vigore al tempo del contratto ai fini dei tassi soglia usurari, si evince, quale parametro utile per valu-

5



tare la probabile ricorrenza dell'“importo manifestamente eccessivo” di cui all'art. 33 lettera f) codice del consumo, il tasso medio del 2,1% quale maggiorazione dei tassi di mora per le operazioni bancarie.

Ne consegue che, il tasso del 15,12% sia decisamente eccessivo e spropositato.

Si aggiunga, inoltre, che l'utilità di un simile criterio si rinviene anche nel fatto che le suddette rilevazioni sono acquisibili ex officio in forza del “principio di equivalenza” (CGUE, 16 dicembre 1976, C-33/76, Rewe-Zentralfinanz eG; CGUE, 16 dicembre 1976, causa C-45/76, Comet; CGUE, 4 giugno 2015, C-497/13, Froukje Faber; CGUE, 14 febbraio 2019, C-562/17, Nestrade SA contro. Agencia Estatal de la Administración Tributaria), secondo cui, ferma l'autonomia concessa ai singoli Stati membri, la tutela processuale di situazione dipendente dal diritto UE non può essere disciplinata in senso meno favorevole di quanto previsto per situazioni simili a quelle ma dipendenti dal diritto nazionale. Su tale scorta, è possibile estendere al caso in esame le tutele approntate dal diritto interno in materia di usura, in cui è prevista la possibilità per il giudice, anche d'ufficio, di avere conoscenza dei decreti ministeriali contenenti le rilevazioni relative al tasso soglia operate dalla Banca d'Italia e previste dalla l. 108/1996 (Cass. n. 29240/2021; Cass. n. 35102/2022).

Facendo applicazione dei suesposti principi al caso di specie, deve dichiararsi la vessatorietà ai sensi dell'art. 33 l. f) cod. cons. della clausola determinativa del tasso moratorio come anche di quella determinativa della penale pari all'8% del capitale ancora dovuto per l'ipotesi di decadenza dal beneficio del termine, importo quello dell'8%, che si aggiunge inevitabilmente all'importo a titolo di tasso di mora.



Orbene, in atti del monitorio vi è missiva dell'allora s.p.a. secondo cui alla data di decadenza del beneficio del termine, risultava un credito per il solo capitale di euro 5889,03 alla data del 7.5.12.

Consegue che unicamente tale somma risulterebbe spettante alla banca opposta alla luce del vaglio delle clausole vessatorie.

Il contratto prevede anche la clausola vessatoria alla luce dell'art. 33 lettera o), secondo cui il mancato pagamento di solo due rate (su 72) implica la decadenza dal beneficio del termine. Di tale clausola la banca non si è avvalsa in sede di decadenza dal beneficio del termine, perchè dalla missiva dell' s.p.a. del 15.12.15 risulta azionata solo a seguito del mancato pagamento di n. 15 rate dal giugno 2012 all'agosto 2013.

Ne consegue l'assenza del dovere del giudice di dichiarare l'abusività di tale clausola.

Risulta rispettato inoltre il "foro del consumatore" attesa la residenza in Napoli dell'opponente.

Occorre anche evidenziare che accertata la pretesa creditoria per il solo capitale di euro 5889,03 alla data del 7.5.12, su tale importo non decorreranno neppure gli interessi legali dal 7.5.12, ciò tenuto conto che laddove il giudice ravvisi l'abusività della clausola, essa ai sensi dell'art. 7 della direttiva CEE 93/13, come interpretato dalla costante giurisprudenza della Corte di giustizia (tra le tante CGUE 12.01.23 in C-395/23) non produce effetto e ed il giudice nazionale non può integrare il contratto rivedendo il contenuto di tale clausola (sentenza del 25 novembre 2020, Banca B., C-269/19, EU:C:2020:954, punto 30 e giurisprudenza ivi citata), ciò perché se il giudice nazionale potesse rivedere il contenuto delle clausole abusive potrebbe compromettere la realizzazione dell'effetto dissuasivo

7



esercitato sui professionisti dalla pura e semplice disapplicazione nei confronti del consumatore di siffatte clausole abusive, dal momento che essi rimarrebbero tentati di utilizzare le clausole stesse, consapevoli che, quand'anche esse fossero invalidate, il contratto potrebbe nondimeno essere integrato, per quanto necessario, dal giudice nazionale, in modo tale, quindi, da garantire l'interesse di detti professionisti (sentenza del 18 novembre 2021, A. S.A., C-212/20, EU:C:2021:934, punto 69 nonché giurisprudenza ivi citata). Spetteranno unicamente gli interessi di cui all'art. 1284 c.c. secondo comma in caso e dalla nuova domanda giudiziale

In conclusione, l'opposizione è dichiarata improcedibile con revoca del decreto opposto, e va dichiarata la vessatorietà ai sensi dell'art. 33 l. f) cod. cons. della clausola determinativa del tasso moratorio come anche di quella determinativa della penale pari all'8% del capitale ancora dovuto per l'ipotesi di decadenza dal beneficio del termine, con la conseguenza che la pretesa in capo alla banca opposta ammonta ad euro 5889,03 alla data del 7.5.12 senza interessi.

In ordine alle spese di lite, sussiste soccombenza della parte opposta con conseguente spese, ai valori minimi sul valore di euro 5200 – 26000 attesa la natura documentale della causa, a carico dell'opposta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, Sezione II, definitivamente pronunciando, così provvede:

- Dichiarare improcedibile l'opposizione e revoca il decreto opposto;
- Dichiarare la nullità ex art. art. 33 l. f) delle clausole concernenti il tasso di mora pari ad euro 1,26 mensile e la penale dell'8% di cui al contratto intercorso tra le parti con data 2.8.07 n. pratica 1074195;
- condanna parte opposta al pagamento in favore del legale di parte oppo-

8



mente che ha dichiarato di averle anticipate, delle spese di lite per euro 2540,00 per compensi, oltre IVA e CPA se dovuti e rimborso di spese generali come per legge.

Napoli, 26.1.26

Il Giudice

Diego Ragozini

Firmato Da: LIGUORO ANNA PAOLA Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 2d4c31c90b713e68 - Firmato Da: ragozini Diego Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: c89a715c0d7c0

